DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1963

relativa al calcolo dell'aliquota dei prelievi compensativi previsti dalla decisione del 14 ottobre 1963 riguardante la circolazione delle merci ottenute nelle condizioni previste dall'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma del Trattato

(63/638/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, secondo e terzo comma ;

Vista la decisione della Commissione del 14 ottobre 1963 (1), relativa alla circolazione delle merci ottenute in uno Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati usati prodotti che, nello Stato membro di fabbricazione, non sono stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse ed in particolare gli articoli 5, 9 e 10,

Considerando che la percentuale dei dazi doganali da prendere in considerazione, dal 1° gennaio 1964 per la determinazione della aliquota del prelievo compensativo previsto dall'articolo 5 della decisione del 14 ottobre 1963 deve essere fissata alla stessa cifra, cioè al 55 %, stabilita nella decisione del 27 giugno 1963 (2), relativa alla determinazione dell'aliquota del prelievo da percepire, a decorrere dal 1° luglio 1963, sulle merci ottenute nelle condizioni previste dall'articolo 3 della decisione del 28 giugno 1960 (3) e dall'articolo 1 della decisione del 5 dicembre 1960 (4) ;

Considerando che i motivi che inducono a fissare la percentuale dei dazi doganali da prendersi in considerazione per la determinazione dei tassi di prelievo compensatore ad una cifra leggermente inferiore alla percentuale della riduzione tariffaria totale di cui beneficia la quasi totalità delle merci ottenute nelle condizioni previste dall'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del Trattato, non sono valide per quanto riguarda i prodotti entrati nella fabbricazione di queste merci e che sono sottoposti al regime dei prelievi agricoli ; che, di conseguenza, occorre fissare al 60 % la percentuale della media aritmetica dei prelievi agricoli applicabili verso i paesi terzi da prendere in considerazione per determinare l'aliquota del prelievo compensativo previsto dall'articolo 9 della predetta decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1964, e fino a nuova decisione della Commissione, la percentuale dei dazi doganali e della media aritmetica dei prelievi agricoli applicabili nei confronti dei paesi terzi, da prendere in considerazione per determinare l'aliquota dei prelievi compensativi previsti dalla decisione del 14 ottobre 1963, è fissata al :

— 55 % per quanto riguarda il prelievo compensativo previsto dall'articolo 5 di detta decisione,

— 60 % per quanto riguarda il prelievo compensativo previsto dall'articolo 9 della medesima decisione.

Articolo 2

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Bruxelles, 14 ottobre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) Vedere pag. 2782/63 della presente Gazzetta Ufficiale.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 115 del 27 luglio 1963, pag. 2068/63.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 44 del 14 luglio 1960, pag. 933/60.
(4) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 4 del 20 gennaio 1961, pag. 32/61.